

## **1) ANALISI TERRITORIALE**

### **1.1) RIPARTIZIONE DELLA S.A.F. (TABELLA)**

#### **1.1.1) Origine dei dati**

I dati riportati nella tabella riepilogativa relativa alla ripartizione del territorio provinciale tra le diverse tipologie di Istituti di gestione e tutela faunistica, sono stati forniti direttamente dagli Enti competenti, ed in particolare:

- la S.A.F. (Superficie Agro Forestale) ripartita per comune è stata indicata dalla Regione Toscana secondo quanto previsto dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n° \_\_\_\_\_, del \_\_\_\_\_;
- la superficie degli Istituti faunistici pubblici a divieto di caccia ai sensi della L.R. 3/94 (Zone di Ripopolamento e Cattura art. 16, Zone di Protezione art. 14, Oasi di Protezione art. 15) divisa per comune è stata ricavata dalla cartografia tematica informatizzata (E.S.R.I. Arc Map 9.0) disponibile presso gli Uffici della Direzione Agricoltura, Caccia e Pesca dell'Amministrazione Provinciale, che ne costituisce inoltre la base cartografica ufficiale per la determinazione di confini e superfici;
- il territorio vincolato a divieto di caccia ai sensi dell'art. 25 commi 7, 8, 9 e 10 della stessa L.R. 3/94 (Aree sottratte alla caccia programmata) è stato calcolato dagli estremi catastali agli Atti dell'Ufficio Caccia della Direzione Agricoltura, Caccia e Pesca;
- l'estensione dei fondi chiusi superiori a ha 3, che secondo quanto previsto dalla normativa suddetta rientrano nel computo della quota di territorio agro-silvo-pastorale destinato a protezione della fauna selvatica, è ricavata dalle notifiche trasmesse al momento dell'istituzione dai proprietari dei fondi. Questi dati sono stati successivamente verificati mediante un'indagine presso i competenti Uffici Comunali;
- la superficie delle aree protette ai sensi della normativa specifica è stata fornita dagli organi gestori (Ente Parco Foreste Casentinesi, Corpo Forestale dello Stato ex A.S.F.D., Comuni ecc.);
- i dati relativi al patrimonio agricolo-forestale regionale (Demanio) interdetto all'attività venatoria sono stati forniti, ripartiti per ciascun comune, dalle Comunità Montane territorialmente competenti (Comunità Montana Mugello, Comunità Montana della Montagna Fiorentina);
- le Zone di Rispetto Venatorio con superficie superiore a ha 150 e durata uguale o maggiore a quella del Piano Faunistico Venatorio Provinciale entrano a far parte della quota di territorio destinato alla tutela della fauna selvatica. Le superfici di questa tipologia di Istituto sono state fornite dagli Ambiti Territoriali di Caccia competenti che secondo quanto previsto dalla normativa vigente ne sono gli organi promotori e gestori;
- le superfici degli Istituti faunistici privati previsti dalla L.R. 3/94 (Aziende Faunistico Venatorie, Aziende Agrituristico Venatorie, Aree Addestramento Cani, Centri Privati di Produzione di Fauna Selvatica) sono state ricavate dagli estremi catastali agli Atti dell'Ufficio Caccia della Direzione Agricoltura, Caccia e Pesca.


#### **1.1.2) Considerazioni di carattere generale**

Il territorio della Provincia di Firenze è attualmente interessato da ha 317.591 di S.A.F. (Superficie Agro Forestale). Il dato, fornito dalla Regione Toscana, mostra rispetto al Piano Faunistico Venatorio 2000-2005 un decremento di circa ha 2.500 dovuto all'espansione delle aree urbanizzate, principalmente nelle Aree di Programma 4 e 7. In particolare il territorio del Comune di Firenze ha subito una perdita di circa ha 2.000 di S.A.F. nell'ultimo quinquennio, in seguito all'incremento di aree edificate e alla realizzazione di infrastrutture (vedi tabelle al paragrafo 3.3.1).


Per il calcolo della quota di territorio destinato alla protezione della fauna selvatica, secondo quanto previsto all'art. 9 comma 4 lett. A della L.R. 3/94, sono state cumulate le superfici relative a:

Zone di Ripopolamento e Cattura (art. 16 L.R. 3/94), Zone di Protezione (art. 14 L.R. 3/94), Oasi di Protezione (art. 15 L.R. 3/94), Aree sottratte alla caccia programmata (art. 25 L.R. 3/94), fondi chiusi superiori a 3 ettari (art. 25 L.R. 3/94), Zone di Rispetto Venatorio superiori a 150 ettari, patrimonio agricolo-forestale regionale (Demanio) e le Aree Protette a divieto di caccia (normativa specifica).

Il grafico sottostante mostra la ripartizione della S.A.F. tra superficie a tutela della fauna selvatica e restante territorio. In effetti il restante territorio non è tutto cacciabile in quanto sono comunque in esso presenti aree con vincoli non a protezione della fauna come ad esempio zone militari, divieti ai sensi dell'art. 33 L.R. 3/94, aree sportive, cantieri per infrastrutture, ecc.



Il territorio in cui è consentito l'esercizio dell'attività venatoria è suddiviso, come indicato nel grafico seguente, tra territorio soggetto alla caccia programmata gestito direttamente dagli A.T.C. competenti, e le varie tipologie di Istituti faunistico venatori a gestione privata.



Gli Istituti privati di cui agli art. 18, 20 e 21 della L.R. 3/94 (Centri Privati di Riproduzione di Fauna Selvatica, Aziende Faunistico Venatorie, Aziende Agriturismo Venatorie) insistono sulla S.A.F. totale per il 12,22%, in linea con il limite massimo del 15% stabilito dalla normativa vigente.

Risulta evidente come l'Istituto faunistico venatorio privato più diffuso sia l'Azienda Faunistico Venatoria (A.F.V.), la cui distribuzione sul territorio non è comunque omogenea.

In particolare si evidenzia una concentrazione di questi Istituti nelle Aree di Programma (A.d.P.) n° 2, 6 e 7, all'interno delle quali figurano territori comunali ove tali Istituti risultano presenti ben oltre il valore medio generale.

Le aree destinate alla protezione della fauna selvatica, con particolare riferimento alle Zone di Ripopolamento e Cattura, hanno invece una distribuzione più omogenea sul territorio, in quanto individuate direttamente dall'Amministrazione Provinciale o dagli A.T.C., in modo da garantire un'uniforme dislocazione delle stesse per vocazionalità territoriale, nonché per ovvie finalità di irradiazione e distribuzione della fauna selvatica.

In particolare, in relazione alle loro specifiche finalità, le Z.R.C. sono collocate prevalentemente in zone collinari o medio-montane caratterizzate da alti indici ecotonali e presenza di colture promiscue di oliveti, vigneti, prati, seminativi, ma anche incolti e piccoli boschi, e quindi principalmente localizzate nelle Aree di Programma n° 4, 5, 6 e 7.

Gli altri Istituti più propriamente finalizzati alla tutela e salvaguardia della fauna selvatica previsti dalla L.R. 3/94 (Zone di Protezione e Oasi di Protezione) hanno per quanto possibile una collocazione legata alla specifica natura e valenza delle particolari emergenze faunistiche e ambientali da preservare.

Il grafico seguente mostra la ripartizione del territorio a divieto di caccia tra le varie tipologie di Istituti.




Tabella generale ripartizione S.A.F.

Comune	A.d.P.	S.A.F.	Z.R.C.	art. 25	art. 14	art. 15	Parchi	Demanio	Fondi Chiusi superiori a 3 ettari	Z.R.V. superiori a 150 ettari	C.P.P.S.	A.A.T.V.	A.F.V.	A.A.C.s.s.	A.A.C. c.s.	territorio cacciabile	territorio a divieto	divieto % su saf	cpps % su saf	aatv % su saf	afv % su saf	aac % su saf	zrc % su saf	zdp % su saf
Firenzuola	1	26.395	539,81			623,26		1.713	95,06			1.668,67	767,00	187,5500	336,000	23.423,87	2.971,13	11,26%	0,00%	6,32%	2,91%	1,98%	2,05%	0,00%
Marradi	1	15.015	491,53					439	40,00				899,50	818,7000	83,000	14.044,47	970,53	6,46%	0,00%	0,00%	5,99%	6,01%	3,27%	0,00%
Palazuolo sul Senio	1	10.711	156,57					2.496				885,11		9,1400		8.058,43	2.652,57	24,76%	0,00%	8,26%	0,00%	0,09%	1,46%	0,00%
<b>Totale A.d.P. 1</b>		<b>52.121</b>	<b>1.187,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.648</b>	<b>135,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.553,78</b>	<b>1.666,50</b>	<b>1.015,3900</b>	<b>419,000</b>	<b>45.526,77</b>	<b>6.594,23</b>	<b>12,65%</b>	<b>0,00%</b>	<b>4,90%</b>	<b>3,20%</b>	<b>2,75%</b>	<b>2,28%</b>	<b>0,00%</b>
Barberino di Mugello	2	12.505	1.329,00		179,54			511				1.285,90	999,34	8,0600	99,000	10.485,46	2.019,54	16,15%	0,00%	10,28%	7,99%	0,86%	10,63%	1,44%
Scarperia	2	7.428	634,75					290	192,60		198,57		378,62	333,6800		6.310,65	1.117,35	15,04%	2,67%	0,00%	5,10%	4,49%	8,55%	0,00%
San Piero a Sieve	2	3.345			3,53			60	42,50		20,96	4,20	2.464,94			3.238,97	106,03	3,17%	0,63%	0,13%	73,69%	0,00%	0,00%	0,11%
Borgo San Lorenzo	2	13.897	691,25	214,00	158,00			2.440	125,22	162,00		258,97	1.103,21			10.106,53	3.790,47	27,28%	0,00%	1,86%	7,94%	0,00%	4,97%	1,14%
Vicchio di Mugello	2	13.276	740,05		81,00							379,08	948,26	31,8000	23,800	12.454,95	821,05	6,18%	0,00%	2,86%	7,14%	0,42%	5,57%	0,61%
<b>Totale A.d.P. 2</b>		<b>50.451</b>	<b>3.395,05</b>	<b>214,00</b>	<b>422,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.301</b>	<b>360,32</b>	<b>162,00</b>	<b>219,53</b>	<b>1.928,15</b>	<b>5.894,37</b>	<b>373,5400</b>	<b>122,800</b>	<b>42.596,56</b>	<b>7.854,44</b>	<b>15,57%</b>	<b>0,44%</b>	<b>3,82%</b>	<b>11,68%</b>	<b>0,98%</b>	<b>6,73%</b>	<b>0,84%</b>
San Godenzo	3	9.737	54,45				1.387,00	1.958						11,4800		6.337,55	3.399,45	34,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,56%	0,00%
Dicomano	3	5.920	229,72		314,00				48,56	67,50		390,46		7,1500		5.260,22	659,78	11,14%	0,00%	6,60%	0,00%	0,12%	3,88%	5,30%
Londa	3	5.760					330,00	400						25,6400		5.030,00	730,00	12,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,45%	0,00%	0,00%
Rufina	3	4.261	351,22		120,57				104,00	122,00			181,04		97,170	3.563,21	697,79	16,38%	0,00%	0,00%	4,25%	2,28%	8,24%	2,83%
Pelago	3	5.012	673,07		376,41				63,32				475,48			3.899,20	1.112,80	22,20%	0,00%	0,00%	9,49%	0,00%	13,43%	7,51%
Fiesole	3	3.675	21,81		1.110,56				49,00		156,22	25,08				2.493,63	1.181,37	32,15%	4,25%	0,68%	0,00%	0,00%	0,59%	30,22%
Pontassieve	3	10.726	900,12		319,17				38,65	27,50	270,89	1.237,39	636,79	95,2000	166,266	9.440,56	1.285,44	11,98%	2,53%	11,54%	5,94%	2,44%	8,39%	2,98%
<b>Totale A.d.P. 3</b>		<b>45.091</b>	<b>2.230,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.240,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717,00</b>	<b>2.358</b>	<b>303,53</b>	<b>217,00</b>	<b>427,11</b>	<b>1.652,93</b>	<b>1.293,31</b>	<b>139,4700</b>	<b>263,436</b>	<b>36.024,37</b>	<b>9.066,63</b>	<b>20,11%</b>	<b>0,95%</b>	<b>3,67%</b>	<b>2,87%</b>	<b>0,89%</b>	<b>4,95%</b>	<b>4,97%</b>
Signa	4	1.151			239,00				90,00							822,00	329,00	28,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,76%
Campi	4	1.688			330,00				22,00							1.336,00	352,00	20,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,55%
Calenzano	4	6.691	522,01						6,50			287,44	214,8000	51,720		6.162,49	528,51	7,90%	0,00%	0,00%	4,30%	3,98%	7,80%	0,00%
Sesto Fiorentino	4	3.549	744,27		352,00									64,6700	20,260	2.452,73	1.096,27	30,89%	0,00%	0,00%	0,00%	2,39%	20,97%	9,92%
Vaglia	4	5.357	400,16			289,20	36,00		112,20				1.070,34			4.519,44	837,56	15,63%	0,00%	0,00%	19,98%	0,00%	7,47%	0,00%
Firenze	4	3.190	971,00		2.255,00				48,00						4,880	4,88	3.185,12	99,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	30,44%	70,69%
<b>Totale A.d.P. 4</b>		<b>21.626</b>	<b>2.637,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.176,00</b>	<b>289,20</b>	<b>36,00</b>	<b>0</b>	<b>278,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357,78</b>	<b>279,4700</b>	<b>76,860</b>	<b>15.208,66</b>	<b>6.417,34</b>	<b>29,67%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>6,28%</b>	<b>1,65%</b>	<b>12,20%</b>	<b>14,69%</b>
Reggello	5	11.264	911,49	35,00	271,71		1.279,00	1.059	75,72				947,50	44,8200		7.632,08	3.631,92	32,24%	0,00%	0,00%	8,41%	0,40%	8,09%	2,41%
Rignano sull' Arno	5	5.084	1.070,83	14,00	148,68				70,55				422,71			3.779,94	1.304,06	25,65%	0,00%	0,00%	8,31%	0,00%	21,06%	2,92%
Bagno a Ripoli	5	6.546	1.461,63		686,15				138,50			204,46		31,5690	20,000	4.259,72	2.286,28	34,93%	0,00%	3,12%	0,00%	0,79%	22,33%	10,48%
Impruneta	5	4.355	710,23	5,45					99,82					114,3400		3.539,50	815,50	18,73%	0,00%	0,00%	0,00%	2,63%	16,31%	0,00%
Incisa Valdarno	5	2.465	576,07		90,84							81,88	5,0000	10,400		1.798,09	666,91	27,06%	0,00%	0,00%	3,32%	0,62%	23,37%	3,69%
Figline Valdarno	5	6.246	1.084,68		300,88							599,88	16,6900	72,180		4.860,44	1.385,56	22,18%	0,00%	0,00%	9,60%	1,42%	17,37%	4,82%
<b>Totale A.d.P. 5</b>		<b>35.960</b>	<b>5.814,93</b>	<b>54,45</b>	<b>1.498,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279,00</b>	<b>1.059</b>	<b>384,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204,46</b>	<b>2.051,97</b>	<b>212,4190</b>	<b>102,580</b>	<b>25.869,77</b>	<b>10.090,23</b>	<b>28,06%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,57%</b>	<b>5,71%</b>	<b>0,88%</b>	<b>16,17%</b>	<b>4,17%</b>
Lastra a Signa	6	3.726	757,27	12,08	270,64				7,93							2.678,08	1.047,92	28,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,32%	7,26%
Scandicci	6	4.724	923,29		464,13		71,00		139,72			572,45				3.125,86	1.598,14	33,83%	0,00%	12,12%	0,00%	0,00%	19,54%	9,82%
Greve in Chianti	6	16.176	1.160,34						13,96	641,00	129,65	331,94	1.867,73	85,6728	21,830	14.360,70	1.815,30	11,22%	0,80%	2,05%	11,55%	0,66%	7,17%	0,00%
San Casciano V. P.	6	9.885	2.236,40	51,04	1.036,66				51,46			1.197,38				6.509,44	3.375,56	34,15%	0,00%	0,00%	12,11%	0,00%	22,62%	10,49%
Tavarnelle V.P.	6	5.221	554,29		207,00							867,15	12,9200			4.459,71	761,29	14,58%	0,00%	0,00%	16,61%	0,25%	10,62%	3,96%
Barberino V.E.	6	6.111	1.109,63	4,72	152,04				160,00			620,05	27,2600			4.684,61	1.426,39	23,34%	0,00%	0,00%	10,15%	0,45%	18,16%	2,49%
<b>Totale A.d.P. 6</b>		<b>45.843</b>	<b>6.741,22</b>	<b>67,84</b>	<b>2.130,47</b>	<b>0,00</b>	<b>71,00</b>	<b>0</b>	<b>373,07</b>	<b>641,00</b>	<b>129,65</b>	<b>904,39</b>	<b>4.552,31</b>	<b>125,8528</b>	<b>21,830</b>	<b>35.818,40</b>	<b>10.024,60</b>	<b>21,87%</b>	<b>0,28%</b>	<b>1,97%</b>	<b>9,93%</b>	<b>0,32%</b>	<b>14,71%</b>	<b>4,65%</b>
Fucecchio	7	5.581	281,89				20,29		127,79					42,0500	20,480	5.151,03	429,97	7,70%	0,00%	0,00%	0,00%	1,12%	5,05%	0,00%
Cerreto Guidi	7	4.366	408,80						87,20				656,70			3.870,00	496,00	11,36%	0,00%	0,00%	15,04%	0,00%	9,36%	0,00%
Montelupo F.no	7	2.023	495,89	104,20	628,13				5,00							789,78	1.233,22	60,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24,51%	31,05%
Montespertoli	7	11.767	809,98	129,89					75,60	394,34			2.245,28	221,7000	98,920	10.357,19	1.409,81	11,98%	0,00%	0,00%	19,08%	2,72%	6,88%	0,00%
Vinci	7	4.718	1.486,30		20,96				114,24					1,7000		3.096,50	1.621,50	34,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	31,50%	0,44%
Capraia e Limite	7	2.293	371,50		227,30				12,00				189,90			1.682,20	610,80	26,64%	0,00%	0,00%	8,28%	0,00%	16,20%	9,91%
Empoli	7	4.869	571,27		1.706,80				7,50	185,00			662,54		18,680	2.398,43	2.470,57	50,74%	0,00%	0,00%	13,61%	0,38%	11,73%	35,05%
Castelfiorentino	7	5.963	619,97		639,85				120,21				1.938,08			4.582,97	1.380,03	23,14%	0,00%	0,00%	32,50%	0,00%	10,40%	10,73%
Montaione	7	9.996	343,12																					

## **1.2) CRITERI GENERALI PER L'AUTORIZZAZIONE E LA MODIFICA DEGLI ISTITUTI FAUNISTICO VENATORI**

### **1.2.1) Premessa**

Sul territorio provinciale sono individuati, secondo i dettami della normativa vigente in materia di attività venatoria e protezione della fauna selvatica, le tipologie di Istituti faunistici e faunistico venatori ai sensi della Legge Regionale 3/94.

Per la determinazione di confini e superfici degli istituti faunistici pubblici presenti sul territorio provinciale è fatto riferimento alla cartografia tematica informatizzata (E.S.R.I. Arc Map 9.0) disponibile presso gli Uffici della Direzione Agricoltura, Caccia e Pesca dell'Amministrazione Provinciale, che ne costituisce la base cartografica ufficiale.

Per la determinazione delle superfici degli istituti faunistico venatori privati presenti sul territorio provinciale è fatto riferimento alla cartografia catastale, conservata agli Atti dell'Ufficio Pianificazione Faunistico Venatoria della Direzione Agricoltura, Caccia e Pesca, che ne costituisce la base cartografica ufficiale.

### **1.2.2) Istituti faunistico venatori pubblici**

Gli Istituti faunistico venatori pubblici hanno come finalità la salvaguardia della fauna selvatica, consentendone il rifugio, la sosta, la riproduzione e l'irradiazione verso il territorio circostante; ne consegue che queste strutture recano beneficio all'intera comunità. Appartengono a questa categoria le Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.), le Zone di Protezione (Z.d.P.), le Oasi di Protezione (O.d.P.), le Zone di Rispetto Venatorio (Z.R.V.).

La gestione di questi Istituti è attuata direttamente da parte dell'Amministrazione Provinciale e del Circondario Empolese Valdelsa altrimenti, in alcuni casi, con specifico atto, si delegano a ciò gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.).

### **1.2.3) Istituti faunistico venatori privati**

Tra gli Istituti faunistico venatori privati si ritrovano le Aziende Faunistico Venatorie (A.F.V.), le Aziende Agrituristico Venatorie (A.A.V.), i Centri Privati di Riproduzione di Fauna Selvatica allo stato naturale (C.P.R.F.S.) e le Aree Addestramento Cani (A.A.C.).

Nel caso delle A.F.V. e dei Centri Privati di Riproduzione di Fauna Selvatica coesistono interessi privati e pubblici, infatti, detti Istituti sono indirizzati al mantenimento, all'organizzazione e al miglioramento degli ambienti naturali al fine dell'incremento della fauna selvatica e al suo irradiazione nel territorio circostante.

Nelle A.A.V. invece la finalità principale è lo sviluppo di territori svantaggiati attraverso l'attività venatoria.

Le A.A.C. sono istituite al fine di consentire e favorire l'allenamento, l'addestramento e le gare dei cani da caccia.

### **1.2.4) Indirizzi sulla pianificazione faunistico-venatoria del territorio**

La pianificazione e programmazione territoriale a fini faunistico venatori spetta all'Amministrazione Provinciale e attualmente, per delega parziale, al Circondario Empolese Valdelsa.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n° 434 del 29/11/2001 - avente come oggetto "Attuazione dell'affidamento di funzioni ed attività relative all'area politiche del territorio, ambiente ed agricoltura, al Circondario Empolese Valdelsa" - la Provincia di Firenze si riservava alcune funzioni in merito alla pianificazione territoriale circa gli Istituti Faunistico-Venatori pubblici e privati.

Con il presente Piano si affida completamente la delega di tutte le funzioni ed attività inerenti i suddetti Istituti, per il territorio di competenza, al Circondario Empolese Valdelsa.

In particolare si trasferiscono al Circondario Empolese Valdelsa, relativamente agli Istituti Faunistico-Venatori pubblici e privati, le funzioni di istituzione e revoca della autorizzazione, di

modifica dei confini, di sospensione dell'attività, e comunque tutta l'ordinaria e straordinaria gestione prevista dalla normativa vigente nell'ambito dei principi fissati dal presente Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2006/2010.

Di seguito si riassumono, distinte per tipologia di Istituto Faunistico-Venatorio, le principali disposizioni in materia di pianificazione territoriale.

### **Zone di Ripopolamento e Cattura**

- Per ogni Z.R.C. la superficie minima deve essere di norma ha 400.
- I confini di questi Istituti devono ricadere su linee naturali evidenti per renderli ben visibili all'utenza venatoria e facilmente controllabili dagli addetti alla vigilanza.
- Le linee di confine dovranno essere ottimizzate in modo tale da non creare disagi in periodo di caccia aperta, evitando possibilmente pertinenze di luoghi di lavoro o di abitazione.
- Nelle Z.R.C. dovranno essere inclusi terreni collinari e medio montani ad alto indice ecotonale con colture promiscue di oliveti, vigneti, prati, seminativi e siepi campestri.
- La presenza di zone boscate non deve essere superiore al 30% della superficie dell'Istituto, e comunque queste non devono essere continuative ma distribuite in piccole porzioni.
- Dovrà essere valutata con attenzione la costituzione di nuove Z.R.C. in aree dove sussistono produzioni agricole di alto pregio suscettibili di gravi danni da parte della fauna.
- Per istituire nuove Z.R.C. viene sentita l'Amministrazione Comunale territorialmente interessata.
- Per istituire nuove Z.R.C. viene sentito l'A.T.C. territorialmente interessato.
- Salvo quanto già previsto negli indirizzi del presente Piano, possono essere direttamente autorizzati con provvedimento tecnico amministrativo, esclusivamente i seguenti casi:
  - estromissioni di superfici di entità compresa nei 100 ettari per scorporo di zone boscate o di aree che non sono più classificabili come S.A.F. e quindi non vocate alla piccola fauna stanziale;
  - inclusioni di terreni ad elevata vocazione faunistica, per una superficie massima di ha 100;
  - revisione dei confini, di entità compresa nei 100 ha, tesa a migliorare le condizioni di vigilanza, di sicurezza e di irradiazione della fauna selvatica;
  - trasformazioni, anche parziali, in Zone di Rispetto Venatorio.

### **Zone di Protezione**

- Nell'istituzione di nuove Z.d.P. dovranno essere privilegiati territori a notevole valenza ambientale idonei alla sosta e al rifugio della fauna migratoria collocati lungo le rotte di migrazioni indicate dall'I.N.F.S.
- Le Aree Naturali Protette di Interesse Locale (A.N.P.I.L.), istituite dai Comuni ai sensi della Legge Regionale 49/1995, possono essere sottoposte a divieto di caccia, su richiesta dei Comuni, solo "nelle ipotesi e secondo le regole previste dalla Legge Regionale 3/94" come disposto dalla Regione Toscana.  
Pertanto potranno essere istituite Z.d.P. in sovrapposizione ai territori degli A.N.P.I.L.
- I confini delle Z.d.P. devono ricadere su linee naturali evidenti per renderli ben visibili all'utenza venatoria e facilmente controllabili dagli addetti alla vigilanza.
- Dovranno essere ottimizzate le linee di confine in modo tale da non creare disagi in periodo di caccia aperta, evitando quindi pertinenze di luoghi di lavoro o di abitazione.
- Salvo quanto già previsto negli indirizzi del presente Piano possono essere direttamente autorizzati, con provvedimento tecnico amministrativo, esclusivamente i seguenti casi:
  - estromissioni ed ampliamenti di superfici di territorio di entità compresa nei 100 ettari, qualora sussistano valide motivazioni di ordine tecnico o gestionale;
  - revisione dei confini, di entità compresa nei 100 ha, tesa a migliorare le condizioni di vigilanza, di sicurezza e di irradiazione della fauna selvatica;

- trasformazioni, anche parziali, in Oasi di Protezione, Zone di Rispetto Venatorio o in Zone di Ripopolamento e Cattura.
- Per l'istituzione di nuove Z.d.P. viene sentita l'Amministrazione Comunale territorialmente interessata.
- Per l'istituzione di nuove Z.d.P. viene sentito l'A.T.C. territorialmente interessato.

### **Oasi di Protezione**

- Nell'istituzione di nuove O.d.P. dovranno essere privilegiati territori a notevole valenza ambientale idonei alla sosta, al rifugio e alla riproduzione della fauna selvatica.
- Le Aree Naturali Protette di Interesse Locale (A.N.P.I.L.) istituite dai Comuni ai sensi della L.R. 49/95 possono essere sottoposte a divieto di caccia, su richiesta dei Comuni, solo "nelle ipotesi e secondo le regole previste dalla L.R. 3/94" come disposto dalla Regione Toscana. Pertanto potranno essere istituite O.d.P. in sovrapposizione ai territori degli A.N.P.I.L.
- I confini di questi Istituti devono ricadere su linee naturali evidenti per renderli ben visibili all'utenza venatoria e facilmente controllabili dagli addetti alla vigilanza.
- Dovranno essere ottimizzate le linee di confine in modo tale da non creare disagi in periodo di caccia aperta, evitando quindi pertinenze di luoghi di lavoro o di abitazione.
- Salvo quanto già previsto negli indirizzi del presente Piano possono essere direttamente autorizzati, con provvedimento tecnico amministrativo, esclusivamente i seguenti casi:
  - estromissioni ed ampliamenti di superfici di territorio di entità compresa nei 100 ha, qualora sussistano valide motivazioni di ordine tecnico o gestionale.
  - revisione dei confini, di entità compresa nei 100 ha, tesa a migliorare le condizioni di vigilanza, di sicurezza e di irradiazione della fauna selvatica;
- Per l'istituzione di nuove O.d.P. viene sentita l'Amministrazione Comunale territorialmente interessata.
- Per l'istituzione di nuove O.d.P. viene sentito l'A.T.C. territorialmente interessato.

### **Zone di Rispetto Venatorio**

- L'istituzione e la regolamentazione delle Z.R.V. viene proposta dai Comitati di Gestione degli A.T.C. all'Amministrazione Provinciale o al Circondario Empolese Valdelsa che ne approvano la realizzazione con appositi Atti Amministrativi.
- Le Z.R.V. possono essere direttamente autorizzate, modificate, trasformate in o da altro istituto con provvedimento tecnico amministrativo.
- Con le recenti modifiche apportate alla L.R. 3/94, queste zone possono entrare a far parte, qualora abbiano dimensioni superiori a 150 ettari e durata uguale a quella del P.F.V. Provinciale, degli Istituti a divieto di caccia con finalità di tutela della fauna selvatica.
- I confini di questi Istituti devono ricadere su linee naturali evidenti per renderli ben visibili all'utenza venatoria e facilmente controllabili dagli addetti alla vigilanza.
- Dovranno essere ottimizzate le linee di confine in modo tale da non creare disagi in periodo di caccia aperta, evitando quindi pertinenze di luoghi di lavoro o di abitazione.
- Nelle Z.R.V. dovranno essere privilegiati terreni collinari e medio montani ad alto indice ecotonale con colture promiscue di oliveti, vigneti, prati, seminativi e siepi campestri, limitando il più possibile la percentuale occupata dal bosco.

### **Centri Privati di Riproduzione di Fauna Selvatica allo stato naturale**

- Per l'istituzione di nuovi Centri Privati di Riproduzione di Fauna Selvatica allo stato naturale (C.P.R.F.S) dovranno essere rispettati i seguenti parametri:
  - a) dovranno essere privilegiati territori collinari e medio montani a notevole valenza ambientale con colture promiscue di oliveti, vigneti, prati, seminativi e siepi campestri idonei alla sosta, al rifugio e alla riproduzione della fauna selvatica;
  - b) la presenza di zone boscate non dovrebbe essere superiore al 30% della superficie aziendale. Tali aree non dovrebbero essere comunque continuative ma distribuite in piccole porzioni;

- c) sarà sentita l'Amministrazione Comunale territorialmente competente;
- d) fatti salvi i "Centri" attualmente esistenti non potranno essere autorizzati nuovi C.P.R.F.S a distanza inferiore di metri 250 da Aziende Agrituristiche Venatorie e da Aree Addestramento Cani ove si effettuano immissioni di selvaggina appartenenti alle specie di cui all'art. 30 comma 2 della D.C.R. n° 292 del 12/07/1994 e successive modifiche ed integrazioni.
- o Salvo quanto già previsto negli indirizzi del presente Piano possono essere direttamente autorizzati con provvedimento tecnico amministrativo, esclusivamente estromissioni ed ampliamenti di superfici di territorio di entità compresa nei 100 ettari sentita l'Amministrazione Comunale territorialmente competente.

#### **Aziende Faunistico Venatorie (A.F.V.)**

- o Per l'istituzione di nuove Aziende Faunistico Venatorie (A.F.V.) dovranno essere rispettati i seguenti parametri:
  - a) dovranno essere privilegiati territori collinari e medio montani a notevole valenza ambientale con colture promiscue di oliveti, vigneti, prati, seminativi e siepi campestri idonei alla sosta, al rifugio e alla riproduzione della fauna selvatica;
  - b) la presenza di zone boscate non deve mai essere superiore al 30% della superficie aziendale. In via eccezionale la Provincia potrà valutare in senso positivo proposte di nuova istituzione con superficie boscata compresa tra il 30% ed 50% se distribuita uniformemente in piccole porzioni. L'eventuale autorizzazione di nuove aziende con tali caratteristiche sarà subordinata a specifiche prescrizioni in ordine alla gestione faunistica e del territorio;
  - c) Verrà sentita l'Amministrazione Comunale territorialmente competente;Possono essere direttamente autorizzati con provvedimento tecnico amministrativo esclusivamente estromissioni ed ampliamenti di superfici di territorio di entità compresa nei 100 ettari sentite le Amministrazioni Comunali Competenti.
- o Nel Comprensorio 5 non sono ammesse, per tutta la durata del presente Piano, nuove istituzioni di Aziende Faunistico Venatorie.
- o Nel Comprensorio 4 potranno essere autorizzate nuove A.F.V. nei territori dei Comuni ove le superfici degli Istituti faunistici a gestione privata, Aziende Faunistico Venatorie (A.F.V.), Aziende Agrituristiche Venatorie (A.A.V.), Centri Privati di Riproduzione di Fauna Selvatica allo stato naturale (C.P.R.F.S), incidano attualmente sulla superficie agro-silvo-pastorale per una percentuale inferiore a quella indicata dal presente Piano Faunistico Provinciale;
- o Salvo quanto già previsto negli indirizzi del presente piano possono essere autorizzati trasformazioni in Aziende Agrituristiche Venatorie come previsto dall'articolo 63 comma 2 L.R. 3/94, sempre che non comportino aumenti dell'assetto territoriale superiori ai 100 ettari.

#### **Aziende Agrituristiche Venatorie (A.A.V.)**

- o Per l'istituzione di nuove Aziende Agrituristiche Venatorie (A.A.V.) dovranno essere rispettati i seguenti parametri:
  - a) dovranno essere privilegiati territori montani e svantaggiati, dichiarati marginali e di scarso valore faunistico;
  - b) la presenza di zone boscate non deve essere mai superiore al 30% della superficie aziendale, e non deve essere comunque continuativa ma distribuita in piccole porzioni. Tale disposizione non si applica alle A.A.V. il cui perimetro è percorso completamente da recinzione che non permetta il libero passaggio degli Ungulati;
  - c) sarà sentita l'Amministrazione Comunale territorialmente competente.
- o Possono essere autorizzate, con provvedimento tecnico amministrativo d'ufficio, esclusivamente estromissioni ed ampliamenti di superfici di territorio, di entità compresa nei 100 ettari, sentite le Amministrazioni Comunali territorialmente competenti.

- Nel Comprensorio 5 non sono ammesse, per tutta la durata del presente Piano, nuove istituzioni di A.A.V.
- Nel Comprensorio 4 potranno essere autorizzate nuove A.A.V. nei territori dei Comuni ove le superfici degli Istituti faunistici a gestione privata, Aziende Faunistico Venatorie (A.F.V.), Aziende Agriturismo Venatorie (A.A.V.), Centri Privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale (C.P.R.F.S), incidano attualmente sulla superficie agro-silvo pastorale per una percentuale inferiore a quella indicata dal presente Piano Faunistico Provinciale.
- Salvo quanto già previsto negli indirizzi del presente Piano possono essere autorizzate trasformazioni in Aziende Faunistico Venatorie, come previsto dall'art. 63 comma 2 L.R. 3/94, sempre che non comportino aumenti dell'assetto territoriale superiori ai 100 ettari.
- Considerato quanto stabilito all'art. 50 della Del.C.R. 292/94 e successive modifiche e integrazioni entro i S.I.R. e le Z.P.S., di cui alla L.R. 56/00 e successive modifiche e integrazioni, in cui siano state segnalate, ai sensi della Del.G.R. 644/2004 e salvo ulteriori segnalazioni impartite da organi ufficiali, nidificazioni di specie incluse nell'Allegato I alla Direttiva 79/409/CEE, nidificanti al suolo o negli strati arbustivi, è vietata l'autorizzazione di nuove A.A.V. Sono fatte salve le autorizzazioni di attività esistenti, e riconosciute compatibili a norma della LR 56/00 e della Del.G.R. 644/04 e successive modifiche e integrazioni, per le quali però non è consentito l'ampliamento.

#### **Aree Addestramento Cani (A.A.C.)**

- Per l'istituzione di nuove Aree Addestramento Cani (A.A.C.) dovranno essere rispettati i seguenti parametri:
  - a) dovranno essere privilegiati territori montani e svantaggiati, dichiarati marginali e di scarso valore faunistico;
  - b) la presenza di zone boscate non deve essere superiore al 30% della superficie dell'area e non deve essere comunque continuativa ma distribuita in piccole porzioni.  
Tale disposizione non si applica alle A.A.C. il cui perimetro è percorso da recinzione che non permetta il libero passaggio degli Ungulati.
- Salvo quanto già previsto negli indirizzi del presente piano possono essere autorizzate, con provvedimento tecnico amministrativo d'ufficio, esclusivamente estromissioni ed ampliamenti di superfici di territorio, di entità compresa nei 100 ettari, sentita l'Amministrazione Comunale territorialmente competente.
- Fatte salve le "A.A.C." attualmente esistenti non potranno essere autorizzate nuove A.A.C. a distanza inferiore di metri 250 da Aziende Faunistico Venatorie o da Centri Privati di Riproduzione di Fauna Selvatica allo stato naturale.
- Entro i S.I.R. e le Z.P.S., di cui alla L.R. 56/00 e successive modifiche e integrazioni, in cui siano state segnalate ai sensi della Del.G.R. 644/2004, salvo ulteriori segnalazioni impartite da organi ufficiali, nidificazioni di specie incluse nell'Allegato I alla Direttiva 79/409/CEE, nidificanti al suolo o negli strati arbustivi, è vietata l'autorizzazione di nuove A.A.C., nonché qualsiasi attività di addestramento cani da caccia almeno durante il periodo riproduttivo. Sono fatte salve le autorizzazioni di attività esistenti, e riconosciute compatibili a norma della L.R. 56/00 e della Del.G.R. 644/04 e successive modifiche e integrazioni, per le quali però non è consentito l'ampliamento.

In generale, oltre a quanto previsto nei capoversi precedenti, per tutti gli istituti di competenza possono essere sempre autorizzate, con provvedimento tecnico amministrativo, modifiche dell'assetto territoriale anche superiori ai 100 ha, purchè rientrino nei seguenti parametri:

- 1) Non sia superata la quota del 12,12% di territorio agro-silvo-pastorale destinato ad Aziende Faunistico Venatorie, ad Aziende Agriturismo Venatorie ed a centri privati di riproduzione della fauna selvatica.
- 2) Non si scenda sotto la quota del 20% di territorio agro-silvo-pastorale destinato agli Istituti a protezione della fauna selvatica.